



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

ORIGINALE

Prot. n° 0011233
REGISTRO GENERALE N. 60

ORDINANZA DEL 4° SETTORE
N. 23 DEL 17-12-2020

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER IL GIORNO 22/12/2020 DALLE ORE 07,00 FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI, PER L'ESECUZIONE DI TAMPONI SARS-COV2 ED ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA DELLA POPOLAZIONE A DOMICILIO - PROGETTO ASSISTANCE 4.0 CON IL CAMPER SANITARIO.

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

PREMESSO che nella mattina di martedì 22 dicembre 2020 in Via Lombardia nella frazione Caselle di Maltignano (di fronte agli impianti sportivi) il Camper sanitario nell'ambito del progetto "Assistance 4.0" effettuerà tamponi Sars-Cov2 in modalità drive in ed altri servizi sanitari alla popolazione;

CONSIDERATO che il Camper sanitario sarà collocato su parte dei parcheggi di Via Lombardia dal civico 4 (intersezione con Via Como) al civico 6 e che le persone sottoposte al prelievo per il tampone Sars-Cov2 rimarranno all'interno dei veicoli e si allontaneranno immediatamente dopo aver effettuato il tampone;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale al fine di consentire che dette operazioni si svolgano in sicurezza e senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n.285 del 30.04.1992, che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere per la regolamentazione della circolazione a mezzo ordinanza;

VISTO il D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTA la Direttiva Ministeriale 24 ottobre 2000 "Disposizioni sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per

l'installazione e la manutenzione”;

VISTA la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 26 del 19/07/2019;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che approva il "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07,00 fino al termine delle operazioni del giorno 22/12/2020, sugli stalli di sosta presenti in Via Lombardia di fronte al civico 4 (intersezione Via Como) fino al civico 6

DEMANDA

1. L'ufficio segnaletica del Comune di Maltignano al posizionamento della necessaria segnaletica stradale, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del vigente Codice della Strada e Regolamentari, almeno 48 ore prima della decorrenza della presente ordinanza;
2. Il Servizio di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art. 12 C.d.S., il controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza nei termini indicati.

La presente ordinanza ha validità per il giorno 22/12/2020 dalle ore 07,00 fino al termine delle operazioni, annullando ogni precedente provvedimento ed è fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

La stessa sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale di Maltignano.

AVVERTE

A carico dei trasgressori alle disposizioni prescritte nella presente ordinanza saranno **applicate** le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

INFORMA

1) Contro la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992 nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione e da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992;

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (legge 06.12.1971, n. 1034), nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione e dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

2) Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, avverte che il Responsabile del procedimento è il Sindaco Dott. Armando Falcioni.

DISPONE

Che altra copia, per quanto di competenza, venga inviata a:

- All'Ufficio Segreteria del Comune di Maltignano per la pubblicazione all'albo;
- All'Ufficio Tecnico Comunale;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
FALCIONI ARMANDO

